

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 1949

(8^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

Disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: « Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo » (407) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ROSATI, relatore	Pag. 43, 44, 46
MOLINELLI	44, 46
BRAITENBERG	44
MOTT	45
BOSCO	45
TOMÈ	45, 46
CAMINITI	45, 46

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bellora, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Castagno, De Luca,

Fiore, Giua, Guglielmone, Longoni, Martini, Mentasti, Molinelli, Morandi, Mott, Raja, Rosati, Roveda, Sartori e Tomè.

TOMÈ, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: « Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo » (N. 407). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Russo Carlo: « Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Rosati.

ROSATI, relatore. Questo di cui ci occupiamo è un disegno di legge di importanza molto modesta, ma so che interessa moltissimo ai deputati Lucifredi e Russo, tanto che mi hanno fatto premure perchè anche qui venisse presa una deliberazione definitiva.

La vigente legge di Pubblica sicurezza (18-6-1931, n. 773) all'articolo 95 stabilisce un rapporto fra il numero degli esercizi di vendita di alcolici e quello degli abitanti (uno per quattrocento), rapporto che viene elevato

da uno a mille, per le bevande che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume.

Del pari la legge all'articolo 98 demanda alla Commissione provinciale la determinazione delle distanze degli esercizi di cui sopra fra loro e con determinati stabilimenti.

Inoltre l'articolo 103, pur consentendo delle licenze temporanee di pubblici esercizi in occasione di fiere e feste, limita la durata delle licenze al periodo di tali manifestazioni.

Agli onorevoli deputati Lucifredi e Russo è parso che tali vincoli impaccino lo sviluppo del movimento nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, e col progetto, che la Commissione della Camera ha approvato, si è stabilita l'abolizione dei vincoli medesimi:

a) consentendo (art. 1 del disegno di legge) che sia ammessa l'apertura di esercizi oltre il rapporto fissato dalla legge di Pubblica sicurezza, previo parere dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo;

b) consentendo che la Commissione provinciale deroghi, con opportune cautele, ai limiti di distanza;

c) consentendo, infine, che il numero delle licenze temporanee possa superare il limite stabilito dall'articolo 95 della legge di Pubblica sicurezza e comprendere anche i superalcolici, ferme le cautele di cui alla lettera a).

La legge in esame non avrà una grande importanza sullo sviluppo del turismo, ma è tuttavia opportuna. Il caso, già verificatosi, che la rende specialmente utile è quello dell'apertura di nuovi alberghi, che in alcune località effettivamente difettano.

Rispettando la legge di Pubblica sicurezza, tali alberghi di solito incorrerebbero nel divieto di vendita degli alcolici e più ancora dei superalcolici: divieto tanto grave che, a quanto consta, la pratica avrebbe già percorso il disegno di legge in esame.

Pertanto questo disegno merita l'approvazione della nostra Commissione.

MOLINELLI. Vorrei domandare al relatore in che consisterebbe la innovazione al testo unico 18 giugno 1931.

ROSATI, *relatore*. Si aboliscono questi tre vincoli: il vincolo del rapporto tra la popolazione ed il numero degli esercizi; il vincolo delle distanze tra un esercizio e l'altro; il vincolo di apertura di spacci eccezionali in occasione di fiere e mercati, ammettendo che possano eventualmente aprirsi anche in altre circostanze. Per questo è necessaria l'approvazione del Comune e dell'Ente provinciale del turismo.

BRAITENBERG. Io vorrei domandare al relatore se questo progetto di legge si riferisce solo alle licenze che vengono emesse per tutto l'anno, ovvero anche alle licenze che già oggi, in base alla legge, si possono rilasciare per la stagione estiva. Per esempio, noi sappiamo che vi sono diversi luoghi che sono popolati da forestieri e villeggianti solo nei mesi di estate, per i quali finora l'autorità politica non ha fatto alcuna difficoltà a rilasciare delle cosiddette « licenze provvisorie », per la durata di due o tre mesi. Insomma, in questo caso, credo che la nuova legge non modificherà proprio nulla. Qualora si trattasse di rilasciare delle licenze a carattere permanente, non vedo l'importanza di questa legge perchè in tali luoghi vi sono già sufficienti esercizi pubblici, anzi troppi, e non è nell'interesse generale aumentarli ulteriormente, perchè neanche in questo campo la concorrenza è sempre la migliore. Le spese sono quelle che sono, e quando le spese aumentano, ognuno ha l'interesse di aumentare i prezzi. Noi, invece, abbiamo tutto l'interesse a diminuire le spese degli esercizi, perchè in essi si praticano prezzi proibitivi, se li raffrontiamo a quelli di esercizi di altre Nazioni. Nella nostra provincia, ad esempio, molta gente diserta i nostri luoghi di cura, specialmente gli italiani, per recarsi altrove dove possono vivere a prezzi molto più modesti. Ora io non credo che un aumento del numero degli esercizi pubblici possa avere l'effetto di diminuire i prezzi: piuttosto si dovrebbe limitarli, questi esercizi, perchè sono già oggi in numero esuberante.

Concludendo, qualora si trattasse di rilasciare licenze in questi luoghi di cura per tutto l'anno, io non vedo la necessità della legge; qualora si trattasse poi di rilasciare licenze provvisorie valide solo per la stagione estiva,

per quanto a me consta l'autorità di pubblica sicurezza già oggi tiene conto delle esigenze straordinarie di quei luoghi di cura, che registrano afflusso di forestieri e di villeggianti durante una sola stagione dell'anno.

MOTT. Non condivido le osservazioni fatte dal senatore Braitenberg, per questo fatto: che nei luoghi di cura e soggiorno, in realtà, il lavoro intenso si svolge durante la stagione estiva od invernale, a seconda delle circostanze. Però il numero delle concessioni è relativamente limitato e, in fondo, fuori stagione si è creato una specie di monopolio da parte di quelli che avevano prima la concessione e che la continuano a godere anche durante il periodo di fuori stagione. Le spese permanono sia per quelli che lavorano, sia per quelli che non lavorano; e quindi la distribuzione di quel piccolissimo guadagno in questo periodo, consentita dal disegno di legge, può essere più equa e permettere a qualche famiglia di tirare avanti in condizioni migliori. Se c'è interesse economico a tenere aperto l'esercizio, lasciamo che ciò avvenga anche nei luoghi di cura e di soggiorno; così quella piccola entrata verrà distribuita su maggior numero di persone e verrà soppresso il monopolio che si è instaurato in tanti luoghi di cura.

BOSCO. Effettivamente, come ha rilevato il collega Braitenberg, il sistema di questo disegno di legge è il seguente: con l'articolo 1° si intende di dare autorizzazione all'autorità di Pubblica sicurezza di accordare licenze, non per una sola stagione, ma per tutto l'anno. Senonchè, a tranquillità delle preoccupazioni espresse dal collega Braitenberg, vorrei far rilevare che qui si tratta sempre di provvedimenti discrezionali presi da parte dell'autorità di Pubblica sicurezza; essa infatti non deve già concedere la licenza quando se ne faccia richiesta, ma solo nei casi riscontrati necessari ed urgenti. La licenza verrà perciò concessa solo qualora saranno riscontrate « effettive esigenze turistiche », come dice l'articolo 1. Quindi nelle provincie cui accennava il collega Braitenberg, se gli esercenti sono già in numero sufficiente, la Pubblica sicurezza non concederà nuove licenze per tutto l'anno: invece nei luoghi di cura in cui questo sarà necessario, perchè si è creato una specie

di regime di monopolio, cui accennava il collega Mott, potrà accordare la licenza.

Per quanto riguarda poi le licenze temporanee, l'articolo 4 apporta una sola modifica al testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e cioè autorizza a comprendere nella licenza anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, cosa che non è permessa dalla legge attuale.

Questi sono i principali punti della legge. Tenuto presente che si tratta sempre di potere discrezionale da parte dell'autorità di Pubblica sicurezza, in questi limiti credo che si possa tranquillamente dare la nostra approvazione al disegno di legge.

TOMÈ. C'è un punto solo sul quale dovrebbe soffermarsi la nostra attenzione: a me sembra che sia quello delle ripercussioni di carattere fiscale che deriverebbero dalla concessione di nuove licenze, oppure dalla concessione delle licenze speciali per super-alcoolici; e dal fatto che coloro i quali hanno già un'azienda con determinata licenza, si verrebbero a trovare di fronte a concorrenti nuovi con conseguente riduzione del proprio reddito. Ne deriverebbe, quindi, una conseguente possibilità di riduzione nell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile che già è stato fissato.

BOSCO. Ma ciò sarà compensato dai nuovi esercizi.

CAMINITI. Praticamente, l'addivenire alle riduzioni di ricchezza mobile, cui accennava il collega Tomè, credo che, col vento che spira, sia una cosa molto difficile perchè tanto la Commissione speciale provinciale per l'alcoolismo che le autorità di Pubblica sicurezza concedono le licenze dopo che si è provato il maggiore afflusso e la richiesta di maggiore consumo. Quindi, se è statica la situazione dei consumatori, la licenza non viene concessa. Infatti dove è che vengono richieste queste licenze? Nelle località di soggiorno, oppure dove si verifica un afflusso stagionale. È appunto in tali luoghi che si ha principalmente la necessità di apertura di nuovi esercizi. Ora, le licenze stagionali sono una cosa difficilissima ad ottenersi; molte volte infatti per creare subito, *ipso facto*, un esercizio, la licenza arriva quando la stagione è già passa-

ta. Ecco perchè si preferisce avere una licenza annuale, pagando i tributi per l'anno intero, ma contando sui proventi di quei due mesi per poter gestire attivamente l'esercizio.

MOLINELLI. Desidero fare una semplice osservazione sull'articolo 4. Alla fine di questo articolo è detto: « osservate le cautele di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Le cautele, probabilmente, sono quelle che si riferiscono al primo comma dell'articolo 1; ma sarebbe importante che fossero osservate anche le norme stabilite dal secondo comma, cioè che anche per le licenze temporanee fosse inteso il parere dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo. Vorrei quindi proporre che in quest'ultimo articolo alla fine si sostituissero le precedenti parole con le seguenti: « osservate le cautele e le norme di cui all'articolo 1 della presente legge ». Infatti chi si rende conto dei bisogni effettivi della cittadinanza a scopi turistici sono proprio l'Ente del turismo e l'Amministrazione comunale, la quale ha maggiore possibilità di accertare l'effettiva necessità di questi esercizi nelle località in cui essi devono sorgere.

CAMINITI. L'Amministrazione comunale dà sempre il *nulla osta*, appena presentata la domanda.

TOMÈ. Secondo me la dizione « cautele », così com'è intesa nell'articolo 4. in riferimento all'articolo 1, comprende anche le norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 stesso. Capiisco che la nuova dizione suggerita dal collega Molinelli sarebbe più chiara, però, a mio avviso, la formula dell'articolo 4 contempla anche l'esigenza espressa dal collega Molinelli. Io ritengo opportuno che si mantenga la dizione esistente dell'articolo 4, perchè se noi apportiamo delle variazioni al testo, il disegno di legge deve essere rinviato alla Camera dei deputati e la possibilità che esso entri in vigore entro la corrente stagione sfumerebbe, perchè siamo già a stagione inoltrata.

MOLINELLI. Mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni del collega Tomè ed aderisco ben volentieri al principio di non apportare modifiche al testo in esame, inteso però che noi effettivamente diamo alla parola « cau-

tele » il significato di esecuzione di tutte le norme contemplate dall'articolo 1.

ROSATI, *relatore*. A conclusione del breve dibattito aggiungo di ritenere che la pratica abbia già superato il disegno di legge. In Italia infatti succede questo. Noi creiamo delle leggi che per il 90 per cento dei casi contengono qualche errore; ma il nostro popolo, che non ha la mentalità nordica, per cui disponendo la legge la tal cosa occorre che la tal cosa si faccia, se trova che la norma è errata cerca di correggerla nella sua attuazione pratica. Credo quindi che la prassi abbia di già attuato le disposizioni che sono contemplate in questo disegno di legge. Con questo disegno di legge quindi noi non facciamo altro che legalizzare uno stato di fatto già acquisito. Ritengo quindi che non occorra opportare altre modificazioni, dichiarandomi d'accordo con il collega Molinelli che la parola « cautele » contenuta nell'articolo 4 si riferisce a tutte le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale ed apro quella sugli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'esercizio delle attribuzioni demandate dall'articolo 98 del testo unico di pubblica sicurezza la Commissione provinciale può determinare, per le località di cui all'articolo 1,

distanze diverse da quelle fissate in linea generale per i comuni di provincia, e può altresì stabilire che, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza siano fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese ed agli altri luoghi destinati al culto.

(È approvato).

Art. 3.

Nelle località di cui all'articolo 1 il divieto stabilito dall'articolo 97 del testo unico suddetto è limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali.

(È approvato).

Art. 4.

Le licenze temporanee di cui al terzo comma dell'articolo 103 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza potranno comprendere anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, e il numero di dette licenze potrà superare il limite stabilito dall'articolo 95, osservate le cautele di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,55.